



COMUNE DI ISEO  
(Prov. di Brescia)  
Area Tecnica

**OGGETTO: Ordinanza n. 1633 - Adozione di misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.  
Revoca parziale Ordinanza n. 1625 del 08/04/2020 per l'accesso e l'utilizzo delle spiagge**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid – 19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 1625 dell'8 aprile 2020 con la quale è stata disposta la chiusura delle spiagge pubbliche al fine di impedire l'assembramento di persone considerato il forte rischio di contatti sociali;

RICHIAMATI il DPCM e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia emanati in data 17/05/2020 aventi ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, che consentono la ripresa delle attività sportive e ludico-ricreative;

PRESO ATTO CHE, come ufficializzato dalle autorità sanitarie, nel Comune di Iseo si è registrato un arresto di contagi, come peraltro su tutto il territorio nazionale;

RISCONTRATO inoltre che dall'inizio dell'emergenza Covid – 19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri intercorsi dal 23 febbraio al 26 aprile 2020 e più volte ricordate nelle diverse ordinanze del Sindaco e del Presidente della Regione Lombardia, dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono diventati modi di agire generalizzati;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, l'accesso agli stabilimenti balneari, spiagge pubbliche e/o attrezzate a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale quali guanti e mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid – 19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 1625 del 8 aprile 2020 e, per effetto della presente, si consente l'accesso e l'utilizzo delle spiagge pubbliche, alle seguenti indicazioni stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia emanata in data 17 maggio 2020, che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e, limitatamente al punto 11.12. e 13., alle spiagge libere:



COMUNE DI ISEO  
(Prov. di Brescia)  
Area Tecnica

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
2. Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti.
3. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
4. Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
5. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
6. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, salvo il caso di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
7. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
8. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
9. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
10. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
11. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
12. È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
13. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.



COMUNE DI ISEO  
(Prov. di Brescia)  
Area Tecnica

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune.
2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia.

Si raccomanda in ultimo che tutta la cittadinanza applichi le misure igienico sanitarie indicate nell'Allegato 4 "Misure igienico sanitarie" di cui al D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Iseo, 20 maggio 2020

IL SINDACO  
Dr. Marco Ghitti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)